

# Start Up innovativa e incubatore certificato

## Introduzione ai principali aspetti giuridici e fiscali

GIUSEPPE RODIGHIERO<sup>1</sup>

Ordine di Vicenza

**A** FINE 2012 IL GOVERNO MONTI aveva approvato il Decreto crescita-bis che, in un'apposita sezione, contiene un insieme di misure finalizzate a riconoscere normativamente e ad incentivare la nascita e lo sviluppo delle c.d. *start up* innovative e degli incubatori certificati, che assistono e supportano le prime.

In tal maniera, si è inteso perseguire l'obiettivo di sostenere e promuovere l'innovazione, creando una disciplina *ad hoc* per queste realtà imprenditoriali che, nel panorama europeo, è davvero unica.

Di seguito verrà data una delucidazione della normativa in parola, senza pretesa alcuna di esaustività.

In particolare, si chiarirà la definizione che il legislatore dà di tali imprese, nonché la disciplina derogatoria al codice civile ed alla legge fallimentare, come pure i principali benefici fiscali per chi vi investe. Si ometterà, dunque, la descrizione della specifica disciplina giuslavoristica, piuttosto che quanto disposto dal decreto in commento sul c.d. "Crowdfunding".

### 1. Nozioni

#### 1.1 Start up innovativa

La *start up* innovativa trova una sua prima definizione nel panorama legislativo nazionale nell'art. 25, co. 2 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179. Più specificatamente, per qualificarsi come tale, occorre la presenza di taluni "Requisiti formali", in particolare:

1) l'essere costituita come:

- società di capitali;
- società cooperativa di diritto italiano;
- *Societas Europaea* residente in Italia;

2) che la propria residenza sia in Italia, ai sensi dell'art. 73 del T.U.I.R.. Però, la norma adotta una formulazione in più circa l'enunciazione del requisito in commento. Infatti, mentre il comma 2 inizialmente fa riferimento al possesso dei requisiti fiscali della residenza (sede legale, dell'amministrazione o l'oggetto principale della propria attività in Italia), alla lettera c) del medesimo comma si specifica ulteriormente che tra i requisiti vi è quello della sola "sede principale dei propri affari ed interessi in Italia". La poca chiarezza in merito, derivante dall'infelice formulazione della norma può essere dipanata coordinando i due enunciati e, quindi, considerando che la sede principale dei propri affari e interessi sia in Italia, solo quando vi sia nel paese sempre e comunque l'oggetto principale della propria attività, non bastando, dunque, la presenza della sola sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato;

3) le azioni o quote della medesima non devono essere quotate su un mercato regolamentato;

4) che l'impresa svolga la propria attività da non più di 48 mesi dalla sua costituzione. Nel

caso esse fossero già costituite alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (19 dicembre 2012), occorre il deposito presso il Registro delle Imprese di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il possesso dei



requisiti testé menzionati;

5) non sia costituita a seguito di operazioni di fusione, scissione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Altresì, lo stesso comma 2 ne specifica i c.d. "Requisiti sostanziali", da rispettare durante il periodo in cui l'impresa può essere considerata *start up* innovativa (48 mesi), ovvero:

1) il totale del valore della produzione annua della società (risultante dall'ultimo bilancio approvato) deve essere < a 5 milioni di euro, a partire dal secondo esercizio dell'attività di impresa;

2) la società non deve distribuire (o non ha distribuito) utili;

3) l'oggetto sociale esclusivo o prevalente è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

4) che venga soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- le spese in ricerca (non di base) e sviluppo sostenute devono essere > 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
- l'impiego come dipendenti o collaboratori, per un ammontare > 1/3 della propria forza lavoro, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca, che sta svolgendo un dottorato di ricerca

ovvero in possesso di laurea, che abbia svolto un'attività di ricerca presso istituti di ricerca da almeno 3 anni. In alternativa, l'impiego di dipendenti o di collaboratori, in possesso di laurea magistrale > 2/3 della propria forza lavoro;

5) che l'impresa sia titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale afferente:

- un'invenzione industriale;
- un'invenzione biotecnologica;
- una topografia di prodotto a semiconduttori;
- una nuova varietà vegetale;
- un software registrato.

Quindi, sembrerebbero esclusi *intangible assets* come il marchio, il *know how* e il *design* di prodotto (proprio quello in cui il nostro paese ha un vantaggio competitivo internazionale).

#### 1.2 Start up innovativa "A vocazione sociale"

Altresì, risulta interessante accennare a quella che l'art. 25, co. 4 del D.L. n. 179/2012 definisce "Start up a vocazione sociale", la quale, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1.2, opera esclusivamente nei settori di competenza della c.d. "Impresa sociale", di cui all'art. 2, co. 1 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in particolare:

- assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria;
- educazione, istruzione, formazione scolastica ed extra-scolastica;
- tutela dell'ambiente;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- turismo sociale;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca ed erogazione di servizi culturali;

- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti dal almeno il 70% di imprese sociali. In tal caso l'innovazione legislativa si può evincere dal fatto che il co. 4 dell'articolo in parola consente alle imprese che operano in settori di utilità sociale, per definizione "Non profit", di distribuire gli eventuali utili, sebbene dopo 4 anni dal riconoscimento come *start up* innovativa.

#### 1.3 Incubatore di start up innovative certificato

D'altro canto, i co. 5, 6, 7, dell'art. 25 in commento, hanno introdotto nel panorama legislativo i c.d. "Incubatori certificati", a supporto delle *start up* innovative nella loro nascita e quindi nel loro sviluppo.

Il legislatore ha previsto che l'incubatore, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del T.U.I.R., debba essere costituito come società di capitali,

SEGUE A PAGINA 24

<sup>1</sup> Relazione tratta dal convegno del 9 dicembre 2014, facente parte delle "Serate del martedì" dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

# Start Up innovativa

SEGUE DA PAGINA 23

società cooperativa, Societas Europaea e debba necessariamente avere i seguenti requisiti sostanziali:

- 1) offrire servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative, in modo non esclusivo;
- 2) disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere *start-up* innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- 3) disporre di attrezzature adeguate all'attività delle *start-up* innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- 4) essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione ed avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- 5) avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a *start-up* innovative;
- 6) avere adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a *start-up* innovative (cfr. D.M. 21 febbraio 2013, n. 67865).

Il possesso di detti requisiti è autocertificato mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del M.I.S.E.: da qui il nome di "Incubatore certificato".

## 2. Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese

Per le *start-up* innovative e per gli incubatori certificati è stato istituito presso le C.C.I.A.A. un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, ove esse devono iscriversi al fine di beneficiare della disciplina *ad hoc* in commento, previa presentazione di apposita autocertificazione con la quale il legale rappresentante dichiara che l'impresa possiede i requisiti di cui sopra. Ovviamente, nella sezione speciale del registro delle imprese possono iscriversi *new co.*, piuttosto che società già costituite. Nel primo caso, l'iscrizione nella sezione speciale è successiva a quella nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Solamente dopo l'iscrizione nella sezione speciale opererà, nei confronti dell'impresa, la totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per 4 anni.

Inoltre, si sottolinea il fatto che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, comunque entro e non oltre 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della *start up* innovativa o dell'incubatore certificato deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti (cfr. *supra*), in assenza dei quali, entro 60 giorni l'impresa viene cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.

## 3. Disciplina *ad hoc*

Il vantaggio di possedere i requisiti di cui al co. 2 e 5 dell'art. 25 del Decreto crescita-bis, è riconducibile all'applicazione di una disciplina *ad hoc*, vantaggiosa per l'impresa, in ragione della sua natura derogatoria, in particolare rispetto al disposto normativo civilistico e fallimentare.

### 3.1 Deroche al diritto societario

Anzitutto, l'art. 26 del D.L. 179/2012 prevede per le sole *start up* innovative il posticipo al secondo

esercizio della diminuzione della perdita a meno di 1/3 del proprio capitale sociale in deroga a quanto disposto dagli artt. 2446, comma 2 e 2482 bis, comma 4).

Inoltre, sempre con esclusione degli incubatori certificati, è raddoppiato anche il termine per la delibera di riduzione e contemporaneo aumento del capitale al di sopra del minimo legale, in caso di riduzione del medesimo al di sotto di tale limite (rinviando tale decisione alla chiusura dell'esercizio successivo), diversamente da quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482 ter.

In più, sia le *start up* innovative che gli incubatori certificati possono emettere strumenti finanziari partecipativi, anche se non sono S.p.A. (quindi qualunque forma societaria essi assumono), diversamente da quanto previsto dall'art. 2346, co. 6 del codice civile, che riserva tale diritto di emissione alle sole S.p.A.

Inoltre, l'art. 26 in commento, al co. 3 specifica che viene ammesso anche per le *start up* innovative sotto forma di S.r.l. la possibilità di emettere "Categorie di quote":

- senza diritto di voto;
- con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione;
- con diritti di voto limitati a taluni argomenti;
- con diritti di voto subordinati a talune condizioni.

E' evidente, quindi, che in tal caso il legislatore non ammette soltanto la possibilità di emissione di "Categorie di azioni", come tassativamente disposto dall'art. 2468, co. 3 per le sole S.p.A..

Altresì, sempre con riferimento alle sole *start up* innovative in forma di S.r.l., il decreto in commento consente che l'atto costitutivo delle stesse possa attribuire pesi diversi al diritto di voto per ciascuna categoria di quote, al particolare socio, oppure escludere tale diritto, in questo caso derogando a quanto disposto dall'art. 2479, co. 5 del codice civile, rispetto al quale è stabilito che ogni socio ha diritto a partecipare alle decisioni previste. Le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo disciplinanti gli strumenti finanziari partecipativi e le categorie di quote, così come sopra descritti, mantengono la loro efficacia anche dopo il decorso dei 48 mesi (o il diverso termine) previsti dalla disciplina *ad hoc* sulle *start up* innovative.

Altra novità introdotta dal Decreto crescita-bis afferisce la possibilità per le sole *start up* innovative di rendere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari le quote delle stesse (in deroga all'art. 2468, comma 1, che non lo ammette per le S.r.l.), attraverso soggetti abilitati, di cui all'art. 1, comma 1 del T.U.F. o con portali web, di cui all'art. 30 del D.L. 179/2012;

Infine, contrariamente a quanto disposto dall'art. 2474 del codice civile, le *start up* innovative possono acquistare proprie partecipazioni, anche se solo nel caso di attuazione di piani di incentivazione del personale dipendente, collaboratori, membri del c.d.a, prestatori d'opera e servizi, anche professionali, che assegni loro quote della società (c.d. *work for equity*).

### 3.2 Deroche alla disciplina concorsuale

Sempre con la finalità di creare appetibilità verso l'investimento in *start up* innovative, per soltanto quest'ultime il legislatore ha previsto la loro non fallibilità, indipendentemente dal superamento delle soglie previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

D'altro canto, nonostante l'esonero dalle procedure concorsuali, alla *start up* innovativa è ammessa la possibilità di composizione delle situazioni di crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, di cui alla Legge 27

gennaio 2012, n. 3.

Quindi, l'art. 31 del decreto in commento consente alle *start up* innovative, nelle circostanze di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, come pure in caso di definitiva incapacità del debitore ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (cfr. art. 6, co. 2 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3) la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi e sulla base di un piano, come pure, in alternativa, la possibilità di liquidazione di tutti i propri beni patrimoniali

## 4. Le principali agevolazioni fiscali

Per le *start up* innovative e per gli incubatori certificati, così come definiti dall'art. 25 del Decreto Legge n. 179/2012, la disciplina *ad hoc* di vantaggio, come detto, non afferisce soltanto l'aspetto civilistico, bensì anche l'ambito fiscale. Riepilogando, le principali agevolazioni fiscali previste attengono:

- l'esonero dai diritti camerali e dalle imposte di bollo;

- la possibilità di ottenere un credito d'imposta del 35% dei costi di sostenuti per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (dottorandi di ricerca universitari o laureati magistrali in materie tecnico-scientifiche ed impiegati in attività di ricerca e sviluppo) nel limite massimo di 200.000 euro ed a condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per 3 anni almeno (2 nel caso di PMI);

- la fruizione di incentivi fiscali per investimenti mantenuti per almeno due anni ed effettuati da:

- a) persone fisiche, anche soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate 11 giugno 2014, n. 16). L'incentivo è caratterizzato da detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche del 19% (25% per le *start up* innovative a vocazione sociale per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) della somma investita dal contribuente, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. La detrazione deve fare riferimento a conferimenti in denaro nel limite dei 2,5 milioni di euro ed essere computata fino a un importo massimo di 500.000 euro in ciascun periodo d'imposta;

- b) persone giuridiche, con deduzioni dell'imponibile IRES del 20% (27% per le *start up* innovative a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico), nel limite massimo di deducibilità di euro 1.800.000. Risulta comunque ammessa la riportabilità della parte deducibile non utilizzata nei periodi d'imposta successivi, non oltre il terzo, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo.

- la non applicazione della disciplina prevista per le società di comodo (sia con riferimento alla non operatività sia nel caso di perdita sistematica). Quindi, fino a che la società presenta i requisiti di *start up* innovativa non è tenuta a procedere con il test di operatività. Inoltre, circa la disciplina delle società in perdita sistematica, il "triennio di osservazione" inizia dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è persa la qualifica di *start up* innovativa per decadenza dei requisiti di legge.

- ai fini fiscali e contributivi, la non imponibilità del reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari effettuata dalle *start up* innovative o dagli incubatori certificati in favore dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi. Quindi vengono esclusi dal beneficio i lavoratori occasionali.